



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CALABRIA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

ATTO AMMINISTRATIVO UNICO

PER
AFFIDAMENTO DIRETTO
(art. 32 c. 2 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ATTO AUTORIZZATIVO NR. 770 DEL 12/06/2018

OGGETTO: Cap. 4246/01/2018 – Lavori di ripristino della funzionalità della porta carraia della Compagnia di Villa San Giovanni.
– **CIG: ZB923F60A9**

IL COMANDANTE DELL'ENTE

PREMESSO CHE

- La Compagnia di Villa San Giovanni con nota nr. 0157663/2018 del 21/05/2018 ha rappresentato l'esigenza di effettuare i lavori di ripristino della funzionalità della porta carraia;
- l'Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture di questo Re.T.L.A. Calabria con nota nr. 167161 del 29/05/2018 ha espresso parere tecnico favorevole al soddisfacimento dell'esigenza, quantificando una spesa presunta di euro 2.500,00 iva compresa;

VISTI

- l'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*"
- il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
- il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14/12/2005, nr. 292;
- gli artt. 6, 10 – comma 1, lett. s., 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione;
- gli artt. 31 e 32 della D.D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di Amministrazione;

- il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 nr. 96, come modificato dall'articolo 7 comma 2 del D.L. 07 maggio 2012, nr. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, nr. 94, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165 sono tenute a:
 - ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 - far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza 56974 in data 21/02/2017, attributiva di competenze amministrative;

CONSIDERATO che:

- relativamente ai lavori di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla piattaforma “Consip”;
- per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa non è utile procedere all'affidamento dell'appalto tramite le procedure ordinarie;
- attesa la modesta entità dell'appalto, non è del pari utile procedere all'affidamento dell'appalto attraverso un confronto competitivo tra operatori economici attraverso lo strumento del MEPA, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di **lavori** di importo inferiore ai 40.000 €. per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;*

VISTA l'indagine esplorativa di mercato con la quale è stato acquisito il preventivo di spesa della ditta Sales s.r.l. di Reggio Calabria per l'importo di €. 1.940,00 (iva esclusa).

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il preventivo di spesa rilasciato dalla ditta Sales s.r.l. di Reggio Calabria P.IVA 02894390802 inerente i lavori in oggetto indicati per l'importo complessivo di euro 2.366,80 (iva compresa);

VISTO che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali assistenziali (DURC);

VISTA l'autocertificazione prodotta dalla ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. 445/2000 con la quale la stessa ha dichiarato di essere in possesso della qualificazione di ordine generale e speciale nonché possedere i requisiti tecnico professionali di cui al D.Lgs.vo n° 50/2016;

VISTO che dalla consultazione presso il sito dell'ANAC delle annotazioni sul conto del citato operatore economico non è emerso nulla;

CONSIDERATO che la ditta ha svolto in passato per conto di questa Stazione Appaltante lavori analoghi, maturando un elevato grado di soddisfazione, avendo questa eseguito l'appalto affidatogli a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ad un prezzo competitivo rispetto alla media del mercato di riferimento, anche in termini di qualità;

VISTA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 103 comma 11 in luogo della prestazione della garanzia definitiva, la ditta ha offerto un miglioramento del prezzo;

VISTO che la ditta si è impegnata ad esibire copia della polizza stipulata con Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile dei danni a terzi ed a cose altrui che venissero arrecati durante il corso di esecuzione dei lavori e per effetto delle relative prove di collaudo;

CONSIDERATO:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità e conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i

locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

- che non sussistono rischi interferenziali tra le attività del committente e l'appaltatore e quindi non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

DETERMINA:

- 1. DI AFFIDARE**, per le motivazioni e risultanze suesposte, i lavori di cui all'oggetto alla ditta **Sales s.r.l.** P.IVA 02894390802 con sede in Via Sbarre Centrali Vico Sant'Anna, 22 – 89122 Reggio Calabria, per l'importo a corpo di **euro 2.366,80** compreso IVA 22%;
- 2. DI IMPEGNARE** la spesa di **euro 2.366,80** a valere sul capitolo di bilancio **4246/01 – esercizio finanziario 2018**.
- 3. DI DARE ATTO** che il contratto per i lavori in questione verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale.
- 4.** Che il presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul profilo del Committente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

AUTORIZZA

il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in argomento sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente **4246/01** ed all'ordinazione della commessa, nonché al successivo pagamento della fattura elettronica.

N O M I N A

- a) quale R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, il **Magg. Rossella D'Andreano**, Capo Gestione Amministrativa di questo Ente;
- b) quale direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, il **Cap. Ugo Fusco** Comandante della Compagnia di Villa San Giovanni, il quale dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, al termine dei lavori, al rilascio della prescritta attestazione di regolare esecuzione.

La presente autorizzazione (determina a contrarre), a norma dell'art. 11, comma 1, let. a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di spesa.

**f.to IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Agatino A. Sarra Fiore)**

Per presa visione

**f.to IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Magg. Rossella D'Andreano)**